REGOLAMENTO (CEE) N. 199/82 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1982

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.07 B I a) della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione doganale di una premiscela costituita da ronidazolo (DCI) (12 % in peso di prodotto secco) su un supporto di glutine di granturco (contenente meno del 10 % di amido) destinata ad entrare nella fabbricazione di alimenti di complemento per animali ;

considerando che la voce 23.07 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/81 [3], comprende le preparazioni del genere di quelle ultilizzate nell'alimentazione degli animali ;

considerando che la premiscela in questione, pur contenendo un principio attivo medicamentoso, non è preparata come medicamento di uso veterinario ; che essa presenta le caratteristiche di una preparazione del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali della voce 23.07 (vedi note esplicative NCCD, voce 23.07, II C) ; che nell'ambito della voce 23.07 è necessario scegliere la sottovoce 23.07 B I a) ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La premiscela costituita da ronidazolo (DCI) (12 % in peso di prodotto secco) su un supporto di glutine di granturco (contenente meno del 10 % di amido), rientra nella tariffa doganale comune nella sottovoce

23.07 Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :

B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :

I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio, o malto-destrina o sciroppo di malto-destrina :

a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 335 del 23. 11. 1981, pag. 1.